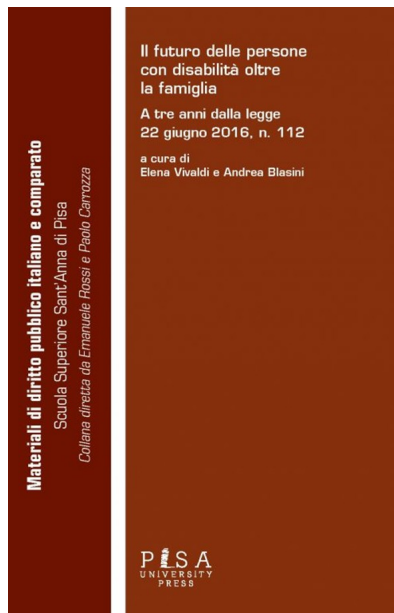




AVELLINO – Il tema dell'assistenza alle persone disabili resta ancor oggi rilevante e delicato nella nostra società – particolarmente avvertito nelle regioni meridionali – e nell'ordinamento giuridico e, in particolare, per le politiche pubbliche finalizzate alla garanzia dei diritti sociali, nella progressiva evoluzione degli interventi legislativi ed amministrativi, sino al recente tassello costituito dalla legge n. 112/2016, che ha introdotto misure per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o destinate ad esserne private.

Si è affermata sempre più, sul piano generale, l'interdipendenza tra i settori del welfare, con la crescente integrazione fra servizi sanitari e socio-assistenziali, secondo un approccio multidisciplinare e pluridimensionale ai bisogni ed ai problemi della persona, considerato nella dimensione istituzionale, gestionale e professionale. La legge n. 112 del 2016, incentrata sul concetto dell'assistenza nel “dopo di noi”, è stata accolta favorevolmente pur non senza considerazioni critiche che sollecitano sforzi correttivi, modifiche ed ulteriori integrazioni finalizzate ad una più incisiva tutela dei disabili gravi privi di sostegno familiare o in vista del suo venir meno.

L'attuazione del sistema di protezione è oggi affidata allo Stato, alle Regioni, agli enti del terzo settore ma anche ai soggetti privati e, oltre agli strumenti di natura pubblicistica, vi sono importanti istituti privatistici finalizzati a sviluppare “il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia della persona con disabilità”, mediante la costruzione di progetti individuali previsti dalla legge n. 328 del 2000.

Su questa problematica è stato recentemente pubblicato un interessante volume collettaneo,

dal titolo “Il futuro delle persone con disabilità oltre la famiglia, a tre anni dalla legge 22 giugno 2016, n.112”, a cura di Vivaldi e Blasini della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, nel cui ambito spicca un pregevole saggio di cui è coautore l'avvocato avellinese Domenico Sabia, responsabile giuridico nazionale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (Anmic).

Mimmo Sabia già nel 2018, quale ufficio legislativo dell'Anmic, ha curato la pubblicazione di un organico volume sulle novità normative dell'ultimo decennio in materia di invalidità civile – tematica da sempre fortemente rappresentata in Irpinia – proponendo una riorganizzazione degli istituti sostanziali, procedurali e processuali del settore, oltre ad un riepilogo delle pronunce della Corte costituzionale, della Cassazione e del Consiglio di Stato, che hanno rappresentato decisivi salti di qualità nel processo di riconoscimento e tutela dei diritti dei disabili.

Sabia che, da molti anni, si occupa con professionalità e passione del diritto della previdenza sociale, in ambito dottrinario e professionale, analizza con acume e secondo una visione di sistema gli istituti e strumenti di diritto privato di protezione di disabili nel cosiddetto “dopo di noi”, evidenziando punti di criticità e formulando proposte costruttive di politica legislativa. Il concetto della tutela nel “dopo di noi” si allarga dalle forme di sostegno pubblico agli interventi privatistici, con strumenti che il legislatore intende agevolare per integrare il sistema di protezione a favore dei disabili gravi privi all'attualità o in prospettiva di supporto familiare, mediante forme privilegiate attraverso la defiscalizzazione che le rende più facilmente praticabili.

Gli autori esaminano le disposizioni e finalità della nuova disciplina del 2016, soffermandosi in ambito civilistico sui vincoli di destinazione, sui progetti di inclusione e sulla figura dell'amministratore di sostegno, commentando poi l'istituto del trust, gli affidamenti fiduciari e gli atti di destinazione ex articolo 2645-ter del codice civile sino a prospettare ulteriori strumenti privatistici di tutela nella considerazione del “dopo di noi”. Le erogazioni liberali da parte di soggetti privati a favore di disabili e la stipula di polizze assicurative costituiscono pratiche già utilizzate nella realtà mentre il trust, il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. ed il fondo speciale rappresentano una sorta di “segregazione” di beni vincolati, ai sensi della nuova legge, all'assistenza dei soggetti disabili gravi e privi di sostegno familiare.

La destinazione dei beni patrimoniali costituisce un istituto già in parte conosciuto e codificato, mentre invece le figure del trust e dei fondi speciali vengono analizzate in dottrina e costituiscono oggetto di produzione giurisprudenziale ma non sono state definite in modo puntuale sul piano normativo, come pure sarebbe opportuno. Sabia e Cecchetti auspicano un intervento legislativo per un' incisiva ed organica revisione degli istituti e strumenti di diritto

privato volti alla protezione delle persone disabili, che integrino in maniera sempre più efficace e calibrata il sistema della tutela ad assistenza pubblica.

Si evolvono e si articolano così gli interventi pubblici che compongono il sistema sociale di tutela delle persone con disabilità come segmenti di un disegno di politica pubblica sempre più compiuta, in grado di assicurare ad ogni individuo – indipendentemente dalla sua condizione – il pieno sviluppo della personalità e la valorizzazione della dignità sociale, conformemente ai principi di eguaglianza e solidarietà della nostra Costituzione.